



SENTENZA N. 260/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **67936** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 22.07.2016 dal Sig. (omissis), nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Coppola (avv.robertocoppola@legalmail.it), presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale, Isola GI, scala D, III piano, interno 21;

contro

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla Via Diaz, n. 11;

Visto il decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale del 18.04.2023, che ha assegnato a questo GM il presente giudizio;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 29.04.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 22.07.2016, il ricorrente esponeva di essere stato riconosciuto affetto da invalidità riportata per fatti di guerra ascrivibile alla ottava categoria Tabella B, con conseguente indennità pari a tre annualità. Il riconoscimento era avvenuto dal 7.10.1962, con Decreto Ministeriale n. 434763 del 23.01.1964, per l'infermità *“Esiti di ferita alla mano destra consistenti in perdita anatomica della falange distale dell'indice e di piccola parte della mediana e della falange distale del medio”*.

La suddetta infermità avrebbe subito un aggravamento tale da indurlo a presentare, in data 24.02.2014, l'apposita istanza.

Sottoposto a visita dalla Commissione medica di Verifica di Napoli il 7.05.2014, questa non riconosceva in favore del Sig.(omissis) il più favorevole trattamento pensionistico, non avendo ritenuto fondata l'istanza di aggravamento.

Il ricorrente impugnava quindi la conseguente determina del Ministero dell'economia e delle finanze n. 22921, dell'1.08.2014, con cui era respinta l'istanza presentata il 24.02.2014.

Parte attrice contestava l'inammissibilità e l'infondatezza del provvedimento impugnato, stante anche la sua palese contraddittorietà, sostenendo che le patologie di cui sarebbe stato portatore non erano state correttamente inquadrare e diagnosticate nella loro reale gravità.

Aggiungeva l'insorgere della patologia dell'ipoacusia, con una serie di conseguenze anche sul piano psicologico.

Chiedeva quindi il riconoscimento del diritto al trattamento

pensionistico più favorevole fin dalla domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con richiesta di condanna al pagamento delle spese e con attribuzione al procuratore antistatario.

2. Con memoria del 28.07.2016 si costituiva in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino/Benevento, sede di Avellino – che concludeva nel senso della infondatezza della domanda attorea con conseguente legittimità del decreto n. 22921 dell'1.08.2004.

Rilevava il Ministero resistente che, dalla documentazione acquisita agli atti, non risultavano elementi nuovi e utili rispetto a quelli oggetto di analisi da parte della Commissione Medica di Verifica di Napoli e che avevano già condotto al rigetto della domanda del ricorrente. Il Sig.(omissis) era stato sottoposto a visita medico-collegiale dalla Commissione in data 7.05.2014 e non era stato riconosciuto l'aggravamento per le infermità già indennizzate. La determinazione amministrativa impugnata era stata emessa sulla base degli accertamenti sanitari espressi nel relativo verbale di visita.

3. All'esito dell'udienza del 17.12.2019, il G.M., in diversa composizione monocratica, con l'ordinanza n. 148/2020, riteneva opportuno interpellare l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, affinché emettesse motivato parere sul seguente quesito: *“se le infermità del ricorrente già indennizzate siano da considerare aggravate”*.

4. Dopo diversi solleciti, trasmessi all'UML del Ministero della Salute il 28.06.2022 e il 2.09.2022, questo GM fissava l'udienza per il giorno 20.12.2023, provvedendo altresì ad un nuovo sollecito ad opera della

propria Segreteria, in data 8.09.2023.

5. All’esito dell’udienza del 20.12.2023, il G.M., con ordinanza a verbale ex art. 40, comma 1, c.g.c., considerato che - nonostante i vari solleciti - l’UML non aveva ancora depositato il richiesto parere medico legale, vista la nota depositata dal ricorrente con cui lo stesso chiedeva il differimento dell’udienza in attesa dell’elaborato peritale, sentite sul punto le parti costituite, come da verbale, assegnava nuovo termine all’UML, fissando per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 22.04.2024, poi tenutasi in data 29.04.2024.

6. Il 14.03.2024, l’UML del Ministero della Salute trasmetteva, quindi, il richiesto parere medico-legale, in cui affermava che *“l’infermità riconosciuta ... valutata ascrivibile a tabella B con tre annualità una tantum di ottava categoria, tabella A, è da ritenersi non aggravata e pertanto si ritiene congrua la valutazione espressa dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli nel 2014, non potendosi ascrivere a categoria più favorevole”*.

7. All’udienza del 29.04.2024, era presente solo la dott.ssa. Olga Figurelli per il MEF, che si riportava alla memoria difensiva versata in atti, concludendo per il rigetto della domanda con condanna della parte ricorrente alle spese di lite. Nessuno era presente per il ricorrente. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’istanza di aggravamento presentata il 24.02.2014 dal ricorrente, Sig. (omissis), per ottenere un trattamento privilegiato più favorevole rispetto a quanto riconosciuto in merito all’invalidità riportata per fatti di guerra ascrivibile alla

ottava categoria Tabella B, con riconoscimento di una indennità *una tantum* pari a tre annualità.

2. L'UML presso il Ministero della Salute rendeva il prescritto parere il 14.03.2024.

Il parere dell'UML affermava *“che in linea generale le amputazioni o perdite di parte degli arti possono andare incontro ad aggravamento solo nella fattispecie di sopravvenuti processi infettivi o – laddove sussista – in quelle fattispecie dove la eventuale protesizzazione possa avere avuto una evoluzione in senso peggiorativo in termini di tollerabilità.*

Ebbene, nel caso di specie, la diagnosi posta dai Sanitari della CMO nell'ottobre del 1962, unitamente alle informazioni in termini diagnostico-obiettivi desunte dal Verbale della Commissione Medica di Verifica di Napoli relative alla visita condotta nel giugno 2014, e vieppiù confermata dall'obiettività riscontrata nel corso delle operazioni peritali svolte da questo Collegio, non ha consentito di rilevare la presenza di una condizione da considerarsi aggravata rispetto al primo accertamento”.

L'organo peritale riconosceva che *“l'unica variazione desunta dall'attuale obiettività, peraltro di scarso rilievo clinico e disfunzionale, è rappresentata dalla ipovalidità della chiusura a pugno e della prova della pinza fra pollice e II/III dito, ma di per sé non è da ritenere di tale entità da poter essere considerata aggravata nel tempo fino al quadro attualmente presente”.*

E concludeva affermando che *“l'infermità riconosciuta, ovvero “Perdita falange distale indice destro e parziale della II falange con buon moncone di amputazione e perdita falange distale del dito medio destro con lieve deficit funzionale dell'articolazione interfalangea retraenti in esito a pregressa ferita*

da arma da fuoco. Funzione prensile della mano perfettamente conservata”, valutata ascrivibile a tabella B con tre annualità una tantum di ottava categoria, tabella A, è da ritenersi non aggravata e pertanto si ritiene congrua la valutazione espressa dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli nel 2014, non potendosi ascrivere a categoria più favorevole”.

3. Nel caso di specie, il parere reso dall’UML presso il Ministero della Salute ha puntualmente preso in esame tutta l’ampia documentazione acclusa al fascicolo ed appare dettagliato, completo ed esaustivo.

Il parere è stato espresso dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e con la partecipazione alle operazioni peritali del ricorrente.

Le argomentazioni medico legali – che qui si intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l’Organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull’analisi dei riscontri documentali e l’esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate – condiviso da questo Giudice, è pienamente idoneo a fondare la decisione di rigetto della domanda attorea.

Si aggiunge che la notevole distanza temporale dal riconoscimento dell’infermità, risalente al lontano 1962, e il normale processo di invecchiamento collegato al trascorrere del tempo, rendono del tutto attendibile la valutazione compiuta dall’organo di consulenza, che non ha ritenuto sussistere – in modo pienamente condivisibile - le condizioni per l’accoglimento dell’istanza di aggravamento, causalmente collegabile ai fatti che avevano condotto all’adozione del

primo provvedimento di concessione dell'indennità *una tantum*.

Il ricorso è pertanto respinto.

4. In ragione della particolare complessità della fattispecie, si ritiene equo procedere alla compensazione delle spese.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli il 29.04.2024.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 09.05.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Firma digitale